



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT V – TOSCANA E UMBRIA**  
**UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO E PISTOIA**  
**SEZIONE TRIBUTI E URP**

Prot.: [come da *segnatura*]

Prato, [come da *segnatura*]

Uffici SUAP:

[suap.appenninopistoiese@pec.it](mailto:suap.appenninopistoiese@pec.it)  
[suap.carmignano@postacert.toscana.it](mailto:suap.carmignano@postacert.toscana.it)  
[certificata@pec.comune.buggiano.pt.it](mailto:certificata@pec.comune.buggiano.pt.it)  
[suapbisenzio@postacert.toscana.it](mailto:suapbisenzio@postacert.toscana.it)  
[suap@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it](mailto:suap@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it)  
[suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it](mailto:suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it)  
[comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it](mailto:comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it)  
[comune.lamporecchio@postacert.toscana.it](mailto:comune.lamporecchio@postacert.toscana.it)  
[comune.larciano@postacert.toscana.it](mailto:comune.larciano@postacert.toscana.it)  
[comune.marliana@postacert.toscana.it](mailto:comune.marliana@postacert.toscana.it)  
[comune.monsummano@postacert.toscana.it](mailto:comune.monsummano@postacert.toscana.it)  
[comune.moncatiniterme@postacert.toscana.it](mailto:comune.moncatiniterme@postacert.toscana.it)  
[comune.montemurlo@postacert.toscana.it](mailto:comune.montemurlo@postacert.toscana.it)  
[comune.pescia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pescia@postacert.toscana.it)  
[comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it)  
[comune.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pistoia@postacert.toscana.it)  
[comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it)  
[comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it](mailto:comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it)  
[comune.prato@postacert.toscana.it](mailto:comune.prato@postacert.toscana.it)  
[comune.quarrata@postacert.toscana.it](mailto:comune.quarrata@postacert.toscana.it)  
[comuneuzzano@postacert.it](mailto:comuneuzzano@postacert.it)

**OGGETTO: D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche - obbligo di denuncia e licenza fiscale.**

#### **Richiesta di collaborazione**

Com'è noto, con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, è stato reintrodotta l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.



**DT V – TOSCANA E UMBRIA**  
**UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO E PISTOIA**  
**SEZIONE TRIBUTI E URP**

Tale disposizione riformula il contenuto del comma 2 dell'articolo 29 del Testo Unico Accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disponendo che le parole "*ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini*" sono soppresse.

Per effetto della modifica legislativa, l'obbligo in oggetto deve dunque considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici.

Con nota della Direzione Accise dell'Agenzia sui prodotti energetici e alcolici prot. 220911/RU del 18.12.2019 è stato poi ribadito che gli esercenti le attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici osservano le norme contenute nell'art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 504/95 che fissano gli obblighi della denuncia di attivazione e l'obbligo di munirsi di licenza fiscale di cui all'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 504/95.

Inoltre, la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone al punto 1.10, n.29 della Sottosezione 1 che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ciò, premesso, al fine di semplificare la procedura di rilascio della licenza da parte dello scrivente Ufficio e di offrire un miglior servizio ai contribuenti, si chiede la gentile collaborazione di Codesti Enti, nelle seguenti attività:

1. informare i contribuenti interessati che dopo aver presentato la comunicazione di inizio attività sul Portale STAR del SUAP devono depositare l'istanza firmata in originale presso quest'Ufficio delle Dogane per ottenere la licenza, al fine di non incorrere in sanzioni;
2. informare i contribuenti interessati che per il rilascio della licenza da parte dell'Ufficio delle Dogane occorrono due marche da bollo da € 16,00 l'una che devono essere consegnate materialmente e del tutto integre presso l'Ufficio delle Dogane di Prato e Pistoia, unitamente all'istanza per ottenere la licenza di cui al punto precedente;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DT V – TOSCANA E UMBRIA**  
**UFFICIO DELLE DOGANE DI PRATO E PISTOIA**  
**SEZIONE TRIBUTI E URP**

3. informare i responsabili degli Uffici SUAP della necessità di inoltrare allo scrivente Ufficio le comunicazioni di inizio attività come inviate ai SUAP dai contribuenti;
4. fornire agli interessati i seguenti riferimenti telefonici e indirizzo email di quest'Ufficio per eventuali informazioni: 055.7366794 055.7366799, mail [dogane.pratopistoia@adm.gov.it](mailto:dogane.pratopistoia@adm.gov.it)

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Dirigente dell'Ufficio  
Dott.ssa Daniela Guiducci